

ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 67

Trattato nella riunione tenuta il 27 dicembre 2023

Oggetto: Legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articolo 41.
Autorizzazione in deroga alle norme edilizie del Piano del Parco, per la
ricostruzione del bivacco alpino Aldo Moro, p.f. 5786, in C.C. Predazzo,
realizzato da CAI – Sezione Fiamme Gialle, di Predazzo.

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE	Valerio Zanotti
VICEPRESIDENTE	Alessandro Degiampietro
MEMBRI	Davide Casadio Paolo Secco

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore, dott. Cristiano Trotter

Il Presidente relaziona:

“ In data 30 novembre 2023 è pervenuta all'Ente Parco da parte della Sezione CAI Fiamme Gialle, di Predazzo, per il tramite del professionista architetto Raffaele Cetto, incaricato dalla medesima, una istanza per il rilascio di una autorizzazione a costruire in deroga urbanistica rispetto alle norme del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 41 comma 4, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dell'articolo 64 delle norme di attuazione del medesimo Piano del Parco.

L'istanza è stata protocollata il giorno medesimo al n. 3215, e risulta completa della documentazione tecnica a corredo della domanda.

La domanda riguarda la ricostruzione del bivacco alpino denominato Aldo Moro, ricadente senza propria indicazione di particella catastale edificiale, su p.f. 5786, in C.C. Predazzo, con spostamento di sedime della struttura.

Il progetto, presentato dal dott. arch. Raffaele Cetto, è stato esaminato dal Settore tecnico dell'Ente Parco, con esito istruttorio che si riporta qui di seguito, e prevede i seguenti interventi:

- rimozione dell'attuale bivacco "Aldo Moro" che si trova nei pressi della Forcella Bragarolo a quota 2575 mslm e che ha un volume di 19,04 mc;
- posizionamento del nuovo bivacco prefabbricato, ampliato e spostato 20 m più a valle e a ovest rispetto all'attuale posizione; l'aumento di volume (pari a 8,06 mc) rientra nel 50% consentito dal Piano del Parco; sul tetto saranno posati dei pannelli fotovoltaici;
- posa di un nuovo pennone per sostegno bandiere dotato di luce d'emergenza;
- manutenzione e ampliamento della piazzola d'atterraggio per elicottero esistente; la piazzola avrà 6,5 m di diametro e si trova a 158 m dalla nuova posizione del bivacco. L'area di toccata è prevista in pietra mentre i muretti di contenimento saranno in pietra locale con calcestruzzo a fughe fonde.

Rispetto alla normativa di cui al Piano del Parco, l'area oggetto d'intervento:

- a) ricade in Riserva Integrale A (art 14, comma 2 delle norme di attuazione);
- b) rientra nell'Unità Ambientale n. 53 Catena del Lagorai, come individuata dalla tav. 5 e successive del Piano del Parco e dalla apposita scheda dell'Unità Ambientale n. 53 (art. 15 delle norme di attuazione del Piano);
- c) per la carta Habitat Natura 2000 le aree d'intervento si trovano in Habitat Non Natura 2000 - Lastroni silicei;
- d) il bivacco è raggiungibile esclusivamente attraverso i sentieri alpini SAT 376-349 e U23.

Rispetto alle previsioni del PUP l'edificio rientra nel perimetro della ZSC IT3120168 Lagorai Orientale e in ZPS IT3120160 Lagorai; la zona d'intervento si trova inoltre in area di tutela ambientale riportata nel PUP.

Rispetto al Piano del Parco in vigore, si riportano le seguenti considerazioni:

- a) la norma di riferimento per gli interventi in Riserva integrale è l'art. 14, comma 2 delle norme di attuazione, il quale consente la riqualificazione di rifugi e teleferiche in riserva integrale;

b) la norma di riferimento per l'intervento di manutenzione sul Bivacco è l'art. 25 delle norme di attuazione e la relativa scheda SEM Rifugi e Bivacchi che individua l'edificio con scheda n. 378 e prevede la categoria d'intervento in ristrutturazione edilizia - ampliamento e destinazione d'uso attrezzature e servizi, con prescrizioni sono ammessi manutenzione, sostituzione, ampliamento nel limite del 50%. Va mantenuta la tipologia del bivacco d'alta quota. A questo proposito l'aumento di volume previsto dal progetto rientra nel 50% consentito e la sostituzione avviene attraverso la rimozione dell'esistente e installazione del nuovo.

Lo spostamento del sedime previsto in progetto non è però consentito dalla categoria d'intervento di ristrutturazione previsto nella scheda 378 e per questo motivo si rende necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga urbanistica. Lo stesso spostamento di sedime è stato consigliato dal Servizio geologico della PAT per allontanarsi da una potenziale zona di crollo esistente ove attualmente è posizionato il bivacco e allocarlo in un'area a pericolosità bassa, area che è stata individuata 20 m più a valle e a ovest dell'attuale posizione.

Con deliberazione n. 3273 di data 20 novembre 2023, la Commissione di coordinamento provinciale ha rilasciato propria autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, precisando peraltro come, visto il parere espresso dall'Ente Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino in ordine alla conformità dell'intervento alle norme di attuazione del Piano del Parco, inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 8342224 di data 9 novembre 2023, si debba prevedere la necessità di applicare lo strumento della deroga urbanistica, per la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

In tal senso rileva, nello specifico, anche il parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, in data 22 novembre 2023, il quale, su richiesta dell'Ente Parco, precisa che l'articolo 98 (Deroghe per opere di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 dispone che le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento per realizzare opere di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

L'articolo 51 (Disposizioni generali) del decreto del Presidente della Provincia 8-61/Leg. di data 19 maggio 2017 (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15) dispone che la deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'articolo 53 (Individuazione delle opere di interesse pubblico) del medesimo decreto del Presidente della Provincia prevede che le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui all'Allegato C di questo regolamento.

L'Allegato C al regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua, alla lettera D), tra le opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica, anche le opere della sicurezza pubblica. Ciò posto il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ritiene, che all'interno della

fattispecie in esame possano essere ricompresi anche i bivacchi di cui alla l.p. 15 marzo 1993, n. 8 considerato che gli stessi rivestono un ruolo fondamentale ai fini della sicurezza degli alpinisti in quota in quanto destinati a fornire un essenziale riparo di fortuna ed emergenza, assicurando adeguato rifugio e pernottamento. Proprio perché strutture emergenziali, i bivacchi sono sempre aperti – soprattutto nella stagione invernale quando, invece, i rifugi sono chiusi – e devono fornire i servizi essenziali per permettere di trascorrere la notte in sicurezza.

Il Servizio precisa, peraltro, che essendo la deroga urbanistica un istituto avente carattere eccezionale, la valutazione in merito alla possibilità di rilascio della stessa è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Ente Parco, il quale nella sua valutazione è tenuto ad effettuare una ponderazione dei vari interessi coinvolti per stabilire quale effettivamente sia, nel caso concreto, l'interesse pubblico prevalente.

Nel caso specifico, essendo il bivacco Aldo Moro all'interno dell'area a parco, per quanto previsto dall'art. 41 comma 4 della L.P. 15/2015, la disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

L'autorizzazione paesaggistica e sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale, sono state acquisite dal richiedente in sede di esame della Commissione di Coordinamento di cui alla L.P. 7/1987, con Deliberazione della Commissione più sopra citata.

Come previsto dalla legge provinciale urbanistica n. 15/2015, per il procedimento in oggetto è stata data evidenza pubblica alla richiesta di deroga presentata al Parco dal CAI Sezione "Fiamme Gialle", mediante pubblicazione all'albo del Parco e del Comune di Predazzo di un apposito avviso. Entro il termine stabilito nell'avviso (20 dicembre 2023) non risulta pervenuta nessuna osservazione a protocollo dell'Ente Parco.

La richiesta di deroga urbanistica ha carattere eccezionale ed è discrezionale. Si ritiene che da un punto di vista tecnico normativo il procedimento sia congruo e il modesto spostamento di sedime per ragioni di pericolosità geologica, sia giustificabile.

Vista la illustrazione fin qui riportata in merito alla richiesta, e la modesta entità dell'intervento che è localizzato in un'area non antropizzata e di alta montagna, ma riveste un interesse pubblico e di pubblica sicurezza di grande importanza, la deroga appare senza dubbio giustificata. Va inoltre sottolineato e riconosciuto come l'inserimento paesaggistico e ambientale della nuova struttura sia stato accuratamente studiato e le scelte progettuali siano fondate e motivate.

Sulla scorta della istruttoria tecnica del Settore dell'Ente a ciò demandato, si propone quindi alla Giunta, sulla base della documentazione progettuale e dell'istruttoria tecnica di autorizzare per quanto di competenza la Sezione CAI Fiamme Gialle di Predazzo, alla realizzazione dell'intervento di ricostruzione del bivacco in oggetto, in deroga a quanto previsto dal Piano del Parco.

Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita e condivisa la relazione del Presidente, riportata in premesse;
- vista la richiesta di data 30 novembre 2023, pervenuta all'Ente Parco da parte della Sezione CAI Fiamme Gialle, di Predazzo, per il tramite del professionista architetto Raffaele Cetto, incaricato dalla medesima, di rilascio di una autorizzazione a costruire in deroga urbanistica rispetto alle norme del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 41 comma 4, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dell'articolo 64 delle norme di attuazione del medesimo Piano del Parco, l'edificio bivacco Aldo Moro, ricadente su p.f. 5786, in C.C. Predazzo;
- visto il parere preliminare del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, di data 22 novembre 2023, pervenuto con protocollo 3118, relativo alla possibilità di individuazione dell'intervento tra quelli ammessi a deroga urbanistica per interesse pubblico, dalla normativa provinciale di riferimento;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento provinciale n. 3273, di data 20 novembre 2023, la quale riassume tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con la sola esclusione del titolo finale a costruire;
- vista la relazione tecnica istruttoria predisposta in merito dal Settore tecnico del Parco, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si esprime favorevolmente rispetto alla possibilità di rilascio dell'autorizzazione alla deroga;
- visto l'articolo 64 delle norme di attuazione del vigente Piano del Parco;
- visto, in materia di esercizio dei poteri di deroga, la legge urbanistica provinciale, 4 agosto 2015, n. 15 e in particolare gli articoli 41 comma 4 e 97 comma 2 della medesima, che così recita: *"Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato"*.
- visto il Capo VIII e l'Allegato C del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;
- ritenuto, per tutte le ragioni fin qui esposte in premesse, di adottare la autorizzazione in deroga alla disciplina conformativa del vigente Piano del Parco, relativamente alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
- visto il “Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica e amministrativa spettanti agli organi dell’Ente Parco”, adottato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998;
- visti gli atti qui in premesse richiamati e citati;
- visto anche l’articolo 9 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;
- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l’articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la assunzione del presente provvedimento rientra nella sfera di competenze riservate al Comitato di gestione;
- con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premesse espresso e motivato, la realizzazione - in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 64 delle medesime norme di attuazione nonché degli articoli 41 comma 4 e 97 comma 2 della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e del Capo VIII del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg - della ricostruzione con aumento volumetrico e spostamento di sedime del bivacco alpino denominato Aldo Moro, ricadente su p.f. 5786, in C.C. Predazzo, a titolarità della Sezione CAI Fiamme Gialle, di Predazzo, conformemente agli elaborati progettuali presentati a firma dell’architetto Raffaele Cetto;

2. di allegare, per quanto espresso al punto 1 del dispositivo, la relazione tecnica istruttoria redatta dal Settore tecnico dell'Ente Parco, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, al Comune di Predazzo, nonché alla Sezione CAI Fiamme Gialle, di Predazzo.

IL DIRETTORE
dott. Cristiano Trotter

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
dott. Valerio Zanotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CT/ct/zf

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE		
Esercizio finanziario ____ 2023 ____		
Registrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, legge provinciale 14.09.1979, n. 7.		
CAPITOLO	BILANCIO	N. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

DIRETTORE dott. Cristiano Trotter
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.